



**PROVINCIA DI TREVISO**

SETTORE Ambiente e Pianificazione

Prot. N° 2017/0070911

Pratica. N° 2017/1400

Resp. Procedimento: **Maria Pozzobon (0422 656893)**

Resp. Istruttoria: **Maria Pozzobon (0422 656893)**

**Ugo Stefani (0422 6566878)**

inviato tramite P.E.C.

comune.salgareda.tv@pecveneto.it

Al Comune di SALGAREDA

Sportello Unico per le Attività Produttive

Via Roma, 111

31040 SALGAREDA (TV)

<b>COMUNE DI SALGAREDA (TV)</b>		
Regioneria	Prot. n° 8034	Biblioteca
Tributi	18 AGO 2017	Serv. Sociali
Territ.le		LL.PP.
Segreteria		Urbanistica
Demografici		Treviso, Ambiente
Polizia Mun.	Cat. Cl. Fasc.	
Messo Com.	Sindaco	Segretario
		Attività Prod.

18/08/2017

**OGGETTO: Ditta Codognotto Gianfranco & C. SNC - Ampliamento del centro logistico di via Calnuova. Parere.**

A mezzo PEC del 03/08/2017 (ns. prot. n. 67625 e n. 67627 del 04/08/2017), è stato richiesto un parere/riscontro in merito alla "non necessità" dell'acquisizione del parere della Provincia sul procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012, e trasmessa l'indizione /convocazione della conferenza di servizi alla quale è invitato ad esprimersi questo Ente, per quanto riguarda:

- "Gestione Integrata delle acque - AUA",
- Settore Ecologia e Ambiente.

Inoltre, la stessa indizione/convocazione è stata inoltrata per conoscenza, al "Settore Viabilità".

Con riferimento alla richiesta di parere/riscontro di carattere urbanistico si osserva che:

- ⊙ il Comune di Salgareda è dotato di P.A.T. approvato con D.G.P. n. 306 del 09/08/2013;
- ⊙ è altresì dotato di Piano degli interventi approvato dal Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2016;
- ⊙ il P.T.C.P. demanda alla strumentazione urbanistica comunale la disciplina di eventuali insediamenti, non rilevati dallo stesso P.T.C.P., qualificandoli come attività produttive in zona impropria o come aree aree produttive non ampliabili (art. 12 delle N.T. del P.T.C.P.);
- ⊙ il P.T.C.P., inoltre, demanda al P.A.T. la definizione della riconversione delle aree produttive non ampliabili a mente delle direttive di cui all'art. 13 e alle destinazioni dallo stesso indicate;
- ⊙ il P.A.T. vigente è adeguato alla pianificazione provinciale della quale ha recepito direttive e prescrizioni;
- ⊙ il P.A.T. demanda al P.I. la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata produttiva.

Richiamato che il P.A.T., in conformità all'art.12 del P.T.C.P., ha individuato l'ambito dell'attività esistente in oggetto, quale "Area di urbanizzazione consolidata" e "Ambito di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili";

Richiamato altresì che il P.I. ha qualificato l'area di urbanizzazione consolidata, costituente "Azione strategica del PAT" come "Z.T.O. D3 - autoparco e servizi logistici",



ampliandone il perimetro ed individuando una fascia di alberature ad alto fusto ed arbustive con finalità di protezione visuale ed acustica con obbligo del convenzionamento con l'Amministrazione Comunale, in tal modo riconoscendo la destinazione specifica dell'"ambito di riconversione funzionale" ed un'estensione ulteriore rispetto l'esistente;

Ricordate le N.T. del P.A.T. e particolarmente l'art. 13, commi 4 (Prescrizioni dell'urbanizzazione consolidata), 18 (qualifica le finalità e le direttive entro le quali deve avvenire la riconversione, fra queste la "riconversione ad attività terziarie") e 41 (prescrizioni in ordine all'applicazione del SUAP);

Dato atto che l'attività esistente risponde alle finalità individuate dal P.A.T. e P.I. e non è ubicata in zona impropria;

Rilevato altresì, ai sensi dell'art. 12 del P.T.C.P., che il P.A.T. ed il P.I., ciascuno per parte propria, precisano i confini e gli ambiti delle aree produttive localizzate nel territorio comunale disponendo per ciascuna di esse apposita disciplina urbanistica;

Si desume conclusivamente che la proposta di ampliamento unitamente alla ridefinizione del perimetro dell'area sulla quale attualmente è insediata l'attività e sulla quale intende ampliarsi, sia da considerarsi compatibile con il P.A.T. in applicazione delle direttive e prescrizioni di cui all'art. 13 delle N.T. del P.A.T. stesso e si condivide l'orientamento del Responsabile Unico del Procedimento nel considerare l'istanza quale variante al P.I. Conseguentemente, emerge una sostanziale **non competenza** di questo Ente nella materia urbanistica in quanto l'istanza risulta incidere esclusivamente nella sfera delle disposizioni operative in capo al P.I., di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. 11/2004, la cui formazione, efficacia e varianti sono decise dal Consiglio Comunale.

Con l'occasione, stante la convocazione della conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.e i., i competenti uffici hanno riscontrato che:

1. "dalla documentazione agli atti non sono in progetto interventi che richiedono autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
2. "le valutazioni relative alle acque di dilavamento dei piazzali previsti dagli interventi in progetto verranno espresse nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico delle stesse, rilasciata dagli Uffici della scrivente Amministrazione nei tempi previsti dalla normativa vigente (Dl.gs 152/2006)";
3. "il complesso produttivo in argomento, pur ricadendo su aree del Comune di Salgareda, site al confine interprovinciale, detiene accessibilità dalla SP 55 (toponomastica di Venezia) e non dalla SP66 (toponomastica di Treviso), ovvero il tratto stradale in discussione non è gestito dalla Provincia di Treviso stante che il caposaldo di consegna risulta il ponte sul canale Grassaga. Pertanto ogni istanza di concessione ai sensi del vigente Codice della Strada dovrà essere rivolta alla competente Provincia di Venezia in qualità di Ente proprietario della SP55."

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dott.ssa Elisabetta Perona

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.  
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.